

CONTRADA SOVRANA



LA FLORA

All'Onorevole Collegio dei Magistrati del Palio di Legnano

APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 28.09.2018 DEL COLLEGIO DEI GIUDICI

Le sanzioni irrogate prima al Capitano e, poi, alla Contrada de "la Flora" da due organismi diversi ma facenti parte entrambi dell'organizzazione del Palio di Legnano sono ingiuste perché comminate in procedimenti che non hanno rispettato le norme regolatrici degli stessi.

Infatti, l'evento verificatosi il 31/05/18 non faceva parte di alcuna cerimonia ufficiale e, quindi, già per questo, sia il Collegio dei Capitani sia il Collegio dei Giudici sono ed erano carenti di giurisdizione o, meglio, non possono né potevano esercitare le funzioni disciplinari e sanzionatorie.

Ciò in forza di quanto previsto sia delle norme di comportamento del Collegio dei Capitani e delle Contrade sia dal codice attuativo per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e sanzionatori (cfr art. 1) in cui si chiede, per l'attivazione dei procedimenti per l'irrogazione di eventuali sanzioni, che i comportamenti non corretti si siano verificati in "cerimonie di rito e manifestazioni ufficiali del Palio".

Nel caso di specie, non si trattava, ciò per stesso riconoscimento da parte degli organismi giudicanti, di manifestazioni ufficiali. Quanto avvenuto non era in una manifestazione ufficiale o in un evento correlato al Palio ma, semplicemente, in un incontro di festa fra amici, quindi, né il Collegio dei Capitani né il Collegio dei Giudici ha e aveva competenza a giudicare e a deliberare.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom left of the page. It consists of a large, stylized letter 'P' with a horizontal line extending to the left.

Quindi, già per questo, le sanzioni irrogate prima al Capitano della Contrada e poi alla Contrada sono nulle per carenza dei presupposti necessari per l'intervento degli organismi giudicanti.

Sul fatto che il Capitano della Contrada de "la Flora" abbia tenuto un comportamento inadeguato nell'occorso non vi sono prove e al Capitano non è stata mostrata alcuna prova valida perché tale non può essere considerata una registrazione, non autorizzata, avvenuta nel corso di un evento privato con immagini rubate. Semmai, dalla citata registrazione, risulterebbe, invece, che anche i contradaioi della Contrada di S. Magno e, fra di essi, il loro Capitano, hanno tenuto, del pari di quelli della Contrada de "la Flora", un comportamento inadeguato e nei confronti degli stessi non è stata adottata alcuna sanzione.

Non è, poi, stato chiarito perché quanto viene ascritto al Capitano possa considerarsi un comportamento inadeguato che vada a violare precise norme comportamentali. Quindi la sanzione a lui irrogata è ingiusta perché non prevista da alcuna norma e perché, secondo il principio generale del nostro ordinamento giuridico, nessuno può essere giudicato se non in base a una norma né condannato a una pena che non sia prevista espressamente da norme cogenti.

Tuttavia il Capitano, semplicemente per responsabilità nei confronti della Contrada per evitare alla stessa sanzioni, ha accettato quella a lui irrogata.

In base, poi, a quanto previsto dall'art. 1 del codice attuativo per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e sanzionatori, i

comportamenti e gli atteggiamenti non conformi o le infrazioni devono essere segnalati entro e non oltre 7 giorni dalla presunta infrazione.

Nel caso di specie, l'occorso è avvenuto il 31/05/18 e, sempre come risulta dagli stessi atti dei Collegi sanzionatori, la segnalazione, da parte della contrada di San Martino, è avvenuta il 18/06/18, addirittura, la lettera dei Magistrati del Palio è stata inviata il 10/07/18, tutto ben oltre il termine già citato e, quindi, gli organismi giudicanti, vista la tardività della denuncia, non avrebbero dovuto neppure attivarsi essendo decaduto, per il decorso del tempo stabilito dalle norme, il diritto a proporre qualsiasi tipo di procedimento nei confronti sia del Capitano che della Contrada de "la Flora".

Per quanto riguarda, poi, la Contrada e la sanzione alla stessa irrogata dal Collegio dei Giudici il 28/09/2018, non solo il diritto all'applicazione della sanzione è decaduto per spirare del termine, pertanto, si sarebbe dovuto dichiarare un non doversi procedere e, invece, si è proceduto e sanzionato, ma alla Contrada è stata applicata una sanzione neppure prevista da alcuna norma che disciplina i casi di infrazione a pretese norme comportamentali.

Ci si riferisce, specificatamente, alla revoca al diritto di sfilare per ultima prima del Carroccio e alle cerimonie dell'anno 2019.

La Contrada può accettare la deplorazione comminatale, per essa il Capitano aveva già depositato una lettera di scuse, ma non la sanzione accessoria inflittale perché essa non è prevista da nessun



7

regolamento comportamentale per il Palio e nessuno, per il nostro ordinamento giuridico, può essere condannato se non in forza di norme esistenti e con sanzioni che siano previste da norme specifiche.

Inoltre, il Collegio dei Giudici si è fatto forte di documenti di cui la Contrada non è stata portata a conoscenza e ha basato le sue ingiuste decisioni richiamando le lettere dei Sacerdoti delle Parrocchie interessate che o non sono state scritte o che, se scritte, non contenevano affermazioni contrarie alla Contrada.

Spiace alla Contrada che sia stato mischiato il sacro con il profano.

Spiace che vengano coinvolti dei Sacerdoti che debbono essere degni di rispetto e che devono essere lasciati a svolgere le mansioni che sono loro proprie cioè quelle pastorali.

Di fronte a un comportamento sicuramente sciocco e volgare, che non voleva far del male a nessuno ma voleva essere solo espressione di una moderna forma di goliardia i Collegi sanzionatori del Palio hanno tenuto un comportamento e adottato decisioni che non trovano giustificazioni né fondamento nelle norme a cui essi devono attenersi. Si potrebbe dire che nel detto comportamento, addirittura, si ravvisino, nei confronti della Contrada de "la Flora", gli estremi dello "stalkeraggio".

Per tutto questo si chiede: la revoca dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della Contrada, perché ingiusti e illegittimi adottati in aperta violazione di quanto previsto dalle norme che disciplinano sia il comportamento delle reggenze sia



quello delle Contrade.

Conseguentemente revocando anche qualsiasi richiesta formulata nei confronti della Reggenza della Contrada in particolare le dimissioni del Capitano e la riconsegna della Croce Pettorale.

Questo perché la richiesta è illegittima perché non prevista dalle norme e perché, comunque, il Capitano è già stato sanzionato e non può essere condannato due volte per la medesima ma insussistente pretesa infrazione.

Legnano li, 16 ottobre 2018

